Diagnosi energetica: obblighi per tipologia di impresa

Sintesi dell'Allegato I – Istruzioni operative (decreto direttoriale MASE-DEE n. 293 del 05/11/2026)

	Grandi imprese	Energivore	Gasivore
Riferimento normativo	Art. 8, c. 1, D.lgs. 102/2014	Art. 8, c. 3, D.lgs. 102/2014; art. 3 DL 131/2023; DM 256/2024	DM 541/2021 (attuazione art. 21 L. 167/2017)
Chi rientra	≥250 dipendenti e (fatturato >50 mln € oppure bilancio >43 mln €), per i due esercizi precedenti (n-1, n-2)	Imprese iscritte nell'elenco annuale CSEA	Imprese iscritte nell'elenco CSEA delle imprese a forte consumo di gas
Dimensione rilevante?	Sì	No, indipendentemente dalla dimensione	No
Diagnosi energetica	Obbligatoria nell'anno n, poi ogni 4 anni	Obbligatoria; prerequisito per le agevolazioni	Obbligatoria; prerequisito per le agevolazioni
Quando va caricata sul Portale	Entro il 22 dicembre dell'anno n	Alla presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco (salvo diagnosi già valida)	Alla presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco (salvo diagnosi già valida)
Esoneri	Consumi n-1 <50 tep: dichiarazione sostitutiva di atto notorio annuale (se non c'è diagnosi valida)	Nessuno indicato	Nessuno indicato
Obbligo di intervento	No	Almeno un intervento della diagnosi oppure ISO 50001, tra una diagnosi e la successiva	Almeno un intervento previsto in diagnosi (art. 8, c. 2, lett. b, DM 541/2021)
Assolvimento alternativo	n/a	Condizionalità green art. 3, c. 8, lett. a) DL 131/2023 (ritorno ≤3 anni, costo ≤ agevolazione)	n/a
Caso particolare	n/a	Con condizionalità green b) o c), o art. 9, c. 3, lett. a) DM 256/2024, l'obbligo di intervento/ISO 50001 resta	Se anche energivora, un solo intervento vale per entrambi gli obblighi
Con ISO 50001: cosa si invia	Certificato valido, diagnosi redatta nel sistema ISO (Allegato 2), rendicontazione consumi, clusterizzazione se multisito	Diagnosi valida conforme all'Allegato 2, caricata sul Portale	Diagnosi valida conforme all'Allegato 2, già trasmessa a ENEA
Validità della diagnosi	4 anni	4 anni	4 anni
Multisito: clusterizzazione	Sì, campione rappresentativo dei siti	Sì, riferita alla partita IVA	Sì, riferita alla partita IVA
Controlli ENEA	Rispetto dell'obbligo (100%) e conformità all'Allegato 2	Idem, più verifica dell'intervento o di ISO 50001	Rispetto dell'obbligo (100%) e conformità all'Allegato 2

Elementi comuni a tutte le categorie

- Diagnosi redatta da ESCO o EGE certificati, firmata digitalmente dal redattore e dal legale rappresentante.
- Conformità all'Allegato 2 del D.lgs. 102/2014 e alla UNI CEI EN 16247/2022.
- Caricamento sul Portale Audit102 con la rendicontazione dei consumi.
- Monitoraggio dei consumi di almeno 12 mesi.

Nota

Per le gasivore il testo dell'Allegato non esplicita un'alternativa ISO 50001 all'obbligo di intervento, che per loro resta riferito al solo DM 541/2021. Conviene verificarlo nelle Linee Guida ENEA o nel DM stesso.